REVISIONE DEI FILM E DEI LAVORI TEATRALI

# Art. 5

## Spettacoli cinematografici non ammessi per i minori

Le Commissioni di cui agli articoli 2 e 3, nel dare il parere per il rilascio del nulla osta, stabiliscono rischi se alla proiezione del film possono assistere i minori degli anni 14, o i minori degli anni 18, in relazione alla particolare sensibilita' dell'eta' evolutiva ed alle esigenze della sia tutela morale. Qualora siano esclusi i minori, il concessionario ed il direttore del locale sono tenuti a darne avviso al pubblico in modo ben visibile su ogni manifesto dello spettacolo. Debbono, inoltre, provvedere ad impedire che i minori accedano al locale, in cui vengono proiettati, spettacoli dai quali i minori stessi siamo esclusi. Nel caso in cui sussista incertezza sull'eta' del minore, fa fede della sua eta' la dichiarazione del genitore o della persona maggiorenne che l'accompagna; in difetto, decide sulla sua ammissione nella sala di spettacolo il funzionario o l'agente di pubblica sicurezza di servizio nel locale. E' vietato abbinare ai film, alla cui proiezione possono assistere i minori, spettacoli di qualsiasi genere o rappresentazioni di spettacoli di futura programmazione, dai quali i minori siano esclusi.

Versione in vigore dal 29 aprile 1962, non più in vigore dal 12 gennaio 2018 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Revisione dei film e dei lavori teatrali |
| Estremi | Legge 21 aprile 1962, n. 161 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 28 aprile 1962 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/revisione-dei-film-e-dei-lavori-teatrali/art-5-spettacoli-cinematografici-non-ammessi-per-i-minori/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it